



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Servizio Antinquinamento Atmosferico e Acustico

Oggetto: Nuove disposizioni in materia di autorizzazione in via generale all'esercizio delle attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui al d.p.r. 25 luglio 1991 e fissazione dei valori limite delle emissioni.

Il Direttore del Servizio

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 13 luglio 1966, n. 615: "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico";

VISTO il d.p.r. 15 aprile 1971, n. 322 "Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al settore delle industrie";

VISTA la legge regionale 19.08.1986, n. 50 "Norme sulla competenza la composizione ed il funzionamento del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico della Sardegna";

VISTO il d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203: "Norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali";

VISTO il d.p.c.m. del 21 luglio 1989: "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 349/86 per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. 203/88";

VISTO il d.m. del 12 luglio 1990: "Linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione";

CONSIDERATO che per l'art. 4 del succitato DPR 203/88, spetta alla Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

VISTO il d.p.r. 25 luglio 1991 "Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento, emanato con d.p.c.m. del 21 luglio 1989" che al Capo III definisce le disposizioni in materia di attività a ridotto inquinamento atmosferico e stabilisce che, per tali attività, le Regioni possano predisporre specifiche procedure semplificate di autorizzazione;



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2, comma 2 del citato d.p.r. 25 luglio 1991, le Regioni possono prevedere che i titolari delle attività che producono inquinamento poco significativo (allegato 1 al d.p.r. 25 luglio 1991), comunichino alle Autorità competenti la sussistenza di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto;

VISTO il d.p.c.m. 8 marzo 2002 "Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente n. 1180/II del 31.05.2001, con la quale è stata attivata la procedura di autorizzazione in via generale per l'attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 Kg/g, di cui al punto 2 dell'allegato del d.p.r. 25 luglio 1991 ;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Antinquinamento Atmosferico e Acustico della Difesa dell'Ambiente n. 2399/II del 12.12.2001 recante: "Autorizzazione in via generale all'esercizio delle attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui all'allegato 2 del d.p.r. 25 luglio 1991";

RITENUTO necessario dover procedere ad un aggiornamento delle suddette procedure autorizzative disciplinate in tempi e contesti diversi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 24/16 del 27.05.2004 recante: "Nuove disposizioni in materia di autorizzazione in via generale all'esercizio delle attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui al d.p.r. 25 luglio 1991 e fissazione dei valori limite delle emissioni";

PRESO ATTO che i titolari delle attività a ridotto inquinamento atmosferico che intendono avvalersi dell'autorizzazione in via generale dovranno presentare la relativa dichiarazione attenendosi alle prescrizioni e disposizioni riportate negli allegati alla presente determinazione;

RITENUTO che i titolari delle attività a ridotto inquinamento atmosferico, già in possesso di autorizzazione regionale in via generale ovvero individuale, rilasciata ai sensi del d.p.r. 203/88, siano da considerarsi autorizzati anche ai sensi del presente provvedimento;

CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire;



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente

VISTA la legge 21 gennaio 1994, n. 61: “Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente”;

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

DETERMINA

- Art. 1** Per le causali citate in premessa, si dà attuazione, attraverso il competente Servizio Antinquinamento Atmosferico ed Acustico, alla deliberazione della Giunta regionale n. 24/16 del 27.05.2004 con la quale sono state approvate le nuove disposizioni in materia di autorizzazione in via generale per l’esercizio delle attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui al d.p.r. 25 luglio 1991 e sono stati fissati i relativi valori limite delle emissioni.
- Art. 2** Gli allegati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 costituiscono parte integrante della presente Determinazione.
- Art. 3** Le attività di cui al precedente art. 1 sono suddivise in due classi in base ai quantitativi di materie prime e ausiliarie utilizzate. La classe di appartenenza delle predette attività è indicata nell’allegato n. 4.
- Art. 4** I titolari delle attività a ridotto inquinamento atmosferico, che presentano alla Regione Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente - la dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale di cui agli allegati nn. 1 e 2, impegnandosi a rispettare i valori limite delle emissioni in atmosfera indicati nell’allegato n. 5 nonché le prescrizioni di cui all’allegato n. 3, sono autorizzati in via generale ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 27 luglio 1991, trascorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della stessa dichiarazione da parte della Regione.
Ai titolari di cui sopra è data facoltà, nel rispetto delle prescrizioni previste nel citato allegato n. 3, anche prima della scadenza dei sopraccitati 45 giorni, di intraprendere e/o proseguire l’attività dichiarata.
- Art. 5** Gli impianti già autorizzati in via generale ovvero individuale, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, sono inquadrati nella rispettiva classe di cui all’allegato n. 4.
- Art. 6** I titolari degli impianti di cui al precedente art. 5 sono tenuti al rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato n. 3, che sono sostitutive di quelle già previste nelle rispettive autorizzazioni, e debbono adeguarsi ai limiti di emissione indicati nell’allegato n. 5 entro 90 giorni a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento.



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente

- Art. 7** I titolari della attività a ridotto inquinamento atmosferico, in caso di superamento delle soglie di cui all'Allegato II al d.p.r. 25 luglio 1991, sono tenuti a presentare domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del d.p.r. 203/88.
- Art. 8** I titolari delle attività a ridotto inquinamento atmosferico autorizzati in via generale ovvero individuale hanno l'obbligo di comunicare alla Regione, alla Provincia, al Comune e al Presidio Multizonale di Prevenzione dell'Azienda USL competente per territorio, le variazioni della ragione sociale ai fini della voltura della documentazione agli atti, il trasferimento e/o la cessazione dell'attività nonché la modifica degli impianti autorizzati ovvero la data per l'eventuale dismissione degli stessi.
- Art. 9** Nel caso di variazione della ragione sociale di un'attività a ridotto inquinamento atmosferico già autorizzata, i nuovi titolari dovranno darne tempestiva comunicazione ai medesimi Enti di cui al precedente articolo 8, allegando copia dell'autorizzazione ovvero della dichiarazione di avvalersi dell'autorizzazione in via generale, nonché copia dell'atto notarile relativo al possesso dell'attività.
- Art. 10** Copia della documentazione, inoltrata all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente al fine di avvalersi dell'autorizzazione in via generale di cui alla presente Determinazione, costituisce attestazione di regolarità amministrativa per quanto attiene l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e dovrà essere resa disponibile agli Organi di Controllo e di Vigilanza.
- Art. 11** La Regione, sulla base delle risultanze dell'istruttoria da parte dell'Ufficio competente, tenuto conto, nei casi specifici previsti, di eventuali rilievi motivati del Sindaco formulati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di cui al precedente art. 4, nonché di segnalazioni da parte degli Uffici della Provincia e/o dell'Azienda USL competenti per territorio, può negare, entro i termini indicati nello stesso art. 4, la possibilità di avvalersi dell'autorizzazione in via generale ai sensi della presente Determinazione.
L'autorizzazione ottenuta in via generale può essere revocata con Determinazione del Direttore del Servizio Antinquinamento Atmosferico e Acustico dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente.
- Art. 12** I titolari delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo (riportate nell'allegato 1 del d.p.r. 25.07.1991 – allegato n. 6 al presente provvedimento), non soggette a regime autorizzatorio, sono tenuti a presentare apposita comunicazione di sussistenza della poca significatività dell'inquinamento atmosferico secondo lo schema di cui all'allegato n. 7.



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente

- Art. 13** Il presente provvedimento di autorizzazione in via generale fa salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria.
- Art. 14** A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento sono abrogate:
a) la Determinazione del Direttore Generale della Difesa dell'Ambiente n. 1180/II del 31.05.2001;
b) la Determinazione del Direttore del Servizio Antinquinamento Atmosferico e Acustico del Difesa dell'Ambiente n. 2399/II del 12.12.2001.
- Art. 15** In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie si procederà secondo quanto disposto dagli articoli 10 e 14 del d.p.r. 24.05.1988 n. 203.


La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e verrà comunicata all'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31.

Cagliari, lì

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Pisu

Allegato n. 1

(Fac simile di dichiarazione)



Alla **Regione Autonoma della Sardegna**
Assessorato Difesa Ambiente
Via Roma, 80
09123 CAGLIARI

Alla **Provincia** di
Assessorato Tutela Ambiente
Via n
.....

Al **Presidio Multizonale di Prevenzione**
Area Chimica - USL n.
Via n
.....

Al **Signor Sindaco del Comune** di
.....

Oggetto: Dichiarazione per avvalersi dell'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 25 luglio 1991, relativamente ad attività a ridotto inquinamento atmosferico.

Il sottoscritto.....nato a il
residente in CAP..... via/corso
n...
in qualità di legale rappresentante dell'impresa
con sede legale in CAP..... via/corso
n..
C.F / P.I.....
dichiara che intende avvalersi dell'**autorizzazione in via generale** per l'attività specificata al
p.to..... dell'allegato II al d.p.r. 25.07.1991 per:.....

installare un nuovo impianto
nel Comune CAP.....via/corso..... n.
allegati:

- 1) Scheda tecnica dell'impianto di cui all'allegato.2, a firma di tecnico abilitato.
- 2) Elaborati grafici relativi:
 - alla planimetria dell'impianto (in scala adeguata con indicati i punti delle emissioni e le relative quote assolute di sbocco);
 - ai prospetti (con evidenziati i condotti per le emissioni in atmosfera).
- 3) Certificato di iscrizione C.C.I.A.A. rilasciato da non oltre sei mesi.
- 4) Autocertificazione del titolare dell'impianto attestante la data di inizio dell'attività (per le attività esistenti sprovviste di autorizzazione).
- 5) Schede di sicurezza delle materie prime ed ausiliarie (per le attività in cui sono utilizzati solventi, smalti, prodotti vernicianti, collanti, inchiostri etc.).

regolarizzare la propria attività

sprovvista di autorizzazione regionale alle emissioni in atmosfera in Comune diCAPvia/corso..... n.

allegati:

- idem come nuovo impianto.

trasferire l'impianto

dal Comune di via/corso n.

al Comune di via/corso n.

allegati:

- 1) Scheda tecnica dell'impianto di cui all'allegato.2, a firma di tecnico abilitato.
- 2) Elaborati grafici relativi:
 - alla planimetria dell'impianto (in scala adeguata con indicati i punti delle emissioni e le relative quote assolute di sbocco);
 - ai prospetti (con evidenziati i condotti per le emissioni in atmosfera).

modificare l'impianto

sito nel Comunevia/corso..... n.

allegati:

- idem come trasferire un impianto.

volturare l'autorizzazione

daa.....

relativa all'impianto sito nel Comune di

allegati:

1. certificato di iscrizione C.C.I.A.A. rilasciato da non oltre sei mesi
2. copia atto notarile o equivalente;
3. copia domanda di autorizzazione esistente ovvero copia della dichiarazione di avvalersi dell'autorizzazione in via generale.

Dichiara di appartenere alla classe

I

II

di cui all'allegato n. 4 della determinazione del Direttore del Servizio Antinquinamento Atmosferico e Acustico n. del e si impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'allegato n. 3 alla medesima.

Data / /

il legale rappresentante

(timbro e firma)

Note per la compilazione della domanda per ottenere l'autorizzazione in via generale.

[] indicare con una X la motivazione della dichiarazione di autorizzazione.

La dichiarazione per l'autorizzazione deve essere inviata in bollo alla Regione Sardegna, Assessorato della Difesa dell'Ambiente; copia della medesima deve essere contestualmente trasmessa agli Enti in indirizzo.

SCHEMA TECNICA

1. DITTA/SOCIETA'
.....
COMUNE..... PROVINCIA..... LOCALITÀ.....

2. Dettagliare le materie prime ed ausiliare utilizzate ed i rispettivi quantitativi giornalieri:
2.1
2.2
2.3
.....

3. Dettagliare le produzioni specifiche giornaliere:
3.1
3.2
3.3.....
.....

4. Elencare e descrivere sinteticamente i cicli produttivi che danno luogo ad emissioni:
4.1.....
4.2.....
4.3.....
.....

5. Elencare tutti gli impianti relativi ad ogni ciclo di cui al punto 4, comprese le centrali termiche. Per queste ultime dichiarare la potenzialità (espressa in Mw), il combustibile usato, il consumo orario e la sua composizione chimica elementare:
5.1.....
5.2.....
5.3.....
.....

6. Per gli impianti di cui al punto 5 descrivere le specifiche tecniche degli eventuali impianti di abbattimento e i relativi tempi e frequenza della manutenzione.

7. Per gli impianti di cui al punto 5 compilare, per ogni punto di emissione, il sottoelencato quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

IMPIANTO:

emissione	Sezione o diametro camino (m)	Altezza camino (m)	Temp. (°C)	Portata (Nmc/h)	Durata Emission e ore/giorno	Frequenza Emission e su 24 ore	Sostanza inquinante	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Flusso di massa (Kg/h)	Concentrazione mg/Nmc	VALORI
											LIMITE Rif.to D.M. 12.07.1990
											Concentraz. (mg/Nmc)
E1											
E2											
E3											
E4											

(*) A.U.V. = Abbattitore ad umido Venturi - A.D. = Adsorbitore - FT = Filtro a tessuto

il tecnico
(timbro e firma)

Allegato n. 3

PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) La dichiarazione di avvalersi dell'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 25 luglio 1991 deve essere indirizzata alla Regione, Provincia, al PMP ed al Comune competenti per territorio, secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, corredata della scheda tecnica debitamente compilata in ogni sua parte di cui all'allegato n. 2, nel rispetto delle presenti prescrizioni.
- 2) Le materie prime utilizzate non possono contenere solventi organici alogenati e sostanze di cui alla tabella A1 e alla tabella D, classe I dell'Allegato 1 al d.m. 12 luglio 1990.
- 3) L'esercizio dell'impianto deve essere tale da assicurare in qualsiasi condizione di funzionamento il rispetto dei valori minimi di emissione indicati nell'allegato n. 5. Per gli inquinanti non espressamente indicati nel predetto allegato restano validi i valori di emissione fissati dal d.m. Ambiente del 12 luglio 1990.
- 4) Le operazioni di manutenzione degli impianti devono essere effettuate secondo le specifiche tecniche indicate dal costruttore.
- 5) Deve essere adottato un registro di marcia degli impianti composto da pagine numerate e firmate dal Responsabile dell'impianto, in cui dovranno essere indicati i quantitativi giornalieri delle materie prime ed ausiliarie utilizzate, gli orari di inizio e fine delle operazioni di manutenzione nonché la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate sugli effluenti gassosi (autocontrolli di cui al successivo p.to 10). Il registro dovrà essere reso disponibile ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dagli Organi di controllo e di vigilanza.
- 6) In caso di anomalie di funzionamento dell'impianto, tali da non assicurare il rispetto dei limiti di emissione di cui al precedente p.to 3), dovranno essere sospese le relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dello stesso.
- 7) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili debbono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione e inviate all'esterno. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Le caratteristiche strutturali dei camini dovranno comunque rispettare i regolamenti edilizi comunali e/o le eventuali prescrizioni disposte dall'Amministrazione comunale.
- 8) I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti. Deve essere assicurata inoltre la presenza di idonea struttura d'accesso al punto di prelievo, predisposta secondo le vigenti norme di sicurezza.

- 9) E' espressamente vietato reimmettere nell'ambiente di lavoro aria filtrata proveniente da impianti e/o fasi di lavorazione in cui si utilizzano prodotti in cui sono presenti o si sviluppano sostanze aventi caratteristiche di cancerogenicità, teratogenicità, mutagenicità, nonché tossicità. Per le sostanze che non rivestono le caratteristiche di cui sopra, il ricircolo di aria può essere ammissibile solo per limitati e selezionati processi e lavorazioni sulla base della valutazione espressa dal Servizio Igiene e Sicurezza negli ambienti di lavoro, tenuto conto della normativa specifica per la tutela dei lavoratori (d.p.r. 303/56 - d.lgs. 626/94) e dei limiti di esposizione. Pertanto le richieste di autorizzazione ai sensi del d.p.r. 203/88 che prevedano «reimmissioni di aria depurata» direttamente in ambiente di lavoro anziché espulsioni all'esterno dovranno contenere uno specifico parere del Servizio sopraindicato in merito all'ammissibilità ed eventuali prescrizioni.
- 10) I titolari dell'attività appartenenti alla II^a classe dell'allegato n. 4 dovranno assicurare il controllo analitico delle emissioni con cadenza annuale e dovranno inviarne copia alla Provincia e al P.M.P. competenti per territorio. Ad analogo adempimento sono comunque tenuti anche i titolari di impianti termici connessi al ciclo di produzione non ricompresi tra quelli aventi carattere poco significativo. La data di effettuazione degli autocontrolli deve essere comunicata al P.M.P. competente con un preavviso di almeno quindici giorni.
- 11) Per l'effettuazione degli autocontrolli di cui al precedente p.to 10) dovrà farsi riferimento alle metodologie previste al riguardo dalle norme UNICHIM. Il campionamento degli inquinanti deve essere eseguito nelle condizioni più gravose di esercizio dell'impianto.
- 12) Il titolare di nuovi impianti ovvero di impianti oggetto di modifica o di trasferimento, almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dell'impianto, ne dà comunicazione alla Regione, alla Provincia, al Comune e al P.M.P. La messa a regime dell'impianto non può superare 90 giorni dalla data di messa in esercizio. Entro trenta giorni da tale data deve essere effettuato un controllo analitico delle emissioni trasmettendo i risultati ai sopraccitati Enti.
- 13) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie la Regione procederà alla diffida o alla diffida e contestuale sospensione dell'attività ovvero alla revoca dell'autorizzazione secondo quanto disposto dall'art. 10 del d.p.r. 24.05.1988 n. 203. Per quant'altro non specificatamente previsto nel presente provvedimento, si fa riferimento alla vigente normativa in materia di tutela ambientale ed in particolare alle disposizioni previste nel citato DPR 203/88.
- 14) E' fatto obbligo al titolare dell'impianto di comunicare agli Enti di cui al precedente p.to 12):
- 1) - eventuale variazione di ragione sociale;
 - 2) - la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l'eventuale dismissione degli stessi.
- 15) Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta o autorizzazione di competenza di altri Enti.
- 16) Il titolare dell'impianto deve conservare, in stabilimento, a disposizione degli Organi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa alla Regione per ottenere l'autorizzazione in via generale.

Allegato n. 4

	ELENCO DELLE ATTIVITA' A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO	QUANTITA' MATERIE PRIME ED AUSILIARIE	CLASSE I^a	CLASSE II^a
1	Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di solventi	20 kg/g	fino a 5 kg/g	>5 fino a 20 kg/g
2	Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso	20 kg/g	fino a 5 kg/g	> 5 fino a 20 kg/g
3	Tipografia, litografia, serigrafia	30 kg/g	fino a 10 kg/g	> 10 fino a 30 kg/g
4	Produzione di prodotti in vetroresina con utilizzo di resina pronta all'uso	200 kg/g	fino a 50 kg/g	> 50 fino a 200 kg/g
5	Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche	500 kg/g	Fino a 100 kg/g	> 100 fino a 500 kg/g
6	Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno	2000 kg/g	fino a 500 kg/g	>500 fino a 2000 kg/g
7	Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno	50 kg/g	fino a 10 kg/g	> 10 fino a 50 kg/g
8	Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro	50 kg/g	fino a 10 kg/g	> 10 fino a 50 kg/g
9	Panificazione, pasticceria e affini	1500 kg/g	da 300 ⁽¹⁾ fino a 500 kg/g	>500 fino a 1500 kg/g
10	Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati	450 kg/g	fino a 100 kg/g	> 100 fino a 450 kg/g
11	Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini	500 kg/g	fino a 100 kg/g	> 100 fino a 500 kg/g
12	Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi	10 kg/g	fino a 2 kg/g	> 2 fino a 10 kg/g
13	Laboratori orafi con fusione di metalli	25 addetti	fino a 10 addetti	> 10 fino a 25 addetti
14	Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche	10 kg/g	fino a 2 kg/g	> 2 fino a 10 kg/g
15	Utilizzazione di mastici e colle	100 kg/g	fino a 25 kg/g	> 25 fino a 100 kg/g
16	Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria	200 kg/g	fino a 50 kg/g	>50 fino a 200 kg/g

17	Tempra di metalli con consumo di olio	10 kg/g	fino a 2 kg/g	> 2 fino a 10 kg/g
18	Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini	50 kg/g	fino a 10 kg/g	> 10 fino a 50 kg/g
19	Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi esclusa la surgelazione	1000 kg/g	fino a 250 kg/g	> 250 fino a 1000 kg/g
20	Trasformazione e conservazione di carne esclusa la surgelazione	1000 kg/g	fino a 250 kg/g	> 250 fino a 1000 kg/g
21	Molitura dei cereali	1500 kg/g	fino a 500 kg/g	> 500 fino a 1500 kg/g
22	Lavorazione e conservazione di pesce ed altri prodotti alimentari marini	1000 kg/g	fino a 250 kg/g	> 250 fino a 1000 kg/g
23	Prodotti in calcestruzzo e gesso	1500 kg/g	fino a 500 kg/g	> 500 fino a 1500 kg/g
24	Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe	100 kg/g	fino a 25 kg/g	> 25 fino a 100 kg/g
25	Lavorazioni manifatturiere alimentari	1000 kg/g	fino a 250 kg/g	> 250 fino a 1000 kg/g
26	Lavorazioni conciarie	50 kg/g	fino a 10 kg/g	> 10 fino a 50 kg/g
27	Fonderie di metalli	100 kg/g	fino a 25 kg/g	> 25 fino a 100 kg/g
28	Produzione di ceramiche artistiche esclusa decoratura	3000 kg/g	fino a 1000 kg/g	> 1000 fino a 3000 kg/g
29	Produzione di carta, cartone e similari	4000 kg/g	fino a 1000 kg/g	> 1000 fino a 4000 kg/g
30	Saldature di oggetti e superfici metalliche	8ore/g	2 ore/g	>2 fino a 8 ore/g
31	Trasformazioni lattiero casearie	1000 kg/g	Fino a 250 kg/g	> 250 fino a 1000 kg/g

(1) Fino a 300 Kg/g l'attività è a carattere poco significativo

Allegato n. 5

VALORI-LIMITE DI EMISSIONE

ATTIVITA' A RIDOTTO INQUINAMENTO		SOSTANZE INQUINANTI		
	DESCRIZIONE	FASE	INQUINANTE	LIMITI mg/Nmc
1	PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E DI PELLAMI CON UTILIZZO DI IMPIANTI A CICLO APERTO E UTILIZZO DI SOLVENTI NON SUPERIORE A 20 kg/g	Pulizia tessuti, pellami	Tetracloro etilene e simili	20
2	RIPARAZIONE E VERNICIATURA DI CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI, MEZZI E MACCHINE AGRICOLE CON UTILIZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 20 kg/g	Verniciatura	Polveri C.O.V.	3 50
		Carteggiatura	Polveri	10
3	TIPOGRAFIA, LITOGRAFIA, SERIGRAFIA CON UTILIZZO DI PRODOTTI PER LA STAMPA (INCHIOSTRI, VERNICI E SIMILARI) NON SUPERIORE A 30 kg/g	Stampa	Polveri C.O.V.	10 50
4	PRODUZIONE DI PRODOTTI IN VETRORESINE CON UTILIZZO DI RESINA PRONTA ALL'USO NON SUPERIORE A 200 kg/g	Lavorazione resine	Polveri C.O.V.	10 50
5	PRODUZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E PRODOTTI DELLE MATERIE PLASTICHE CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORE A 500 kg/g	Lavorazione gomma, materie plastiche	Polveri C.O.V.	10 50
6	PRODUZIONE DI MOBILI, OGGETTI, IMBALLAGGI, PRODOTTI SEMIFINITI IN MATERIALE A BASE DI LEGNO CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORE A 2000 kg/g	Lavorazione legno	Polveri	10
		carteggiatura	Polveri	10
7	VERNICIATURA, LACCATURA, DORATURA DI MOBILI ED ALTRI OGGETTI IN LEGNO CON UTILIZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI NON SUPERIORE A 50 kg/g	Verniciatura	Polveri C.O.V.	3 50
		Essiccazione	C.O.V.	50
		Carteggiatura	Polveri	10
8	VERNICIATURA DI OGGETTI VARI IN METALLO O VETRO CON UTILIZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 kg/g	Verniciatura	Polveri C.O.V.	3 50
		Essiccazione	C.O.V.	50
9	PANIFICAZIONE, PASTICCERIA E AFFINI CON CONSUMO DI FARINA NON SUPERIORE A 1500 kg/g	—————	—————	—————
10	TORREFAZIONE DI CAFFÈ ED ALTRI PRODOTTI TOSTATI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 450 kg/g	Tostatura	Polveri C.O.V.	10 50
11	PRODUZIONE DI MASTICI, PITTURE, VERNICI, CERE, INCHIOSTRI ED AFFINI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 500 kg/g	Lavorazione mastici, pitture, vernici, inchiostri	Polveri C.O.V.	10 50
12	SGRASSAGGIO SUPERFICIALE DEI METALLI CON CONSUMO DI SOLVENTI NON SUPERIORE A 10 kg/g	Sgrassaggio	C.O.V.	50
13	LABORATORIO ORAFI CON FUSIONE DI METALLI CON MENO DI 25 ADDETTI	Fusione	Polveri C.O.V.	10 50
14	ANODIZZAZIONE, GALVANO-TECNICA, FOSFATAZIONE DI SUPERFICI METALLICHE CON CONSUMO DI PRODOTTI CHIMICI NON SUPERIORE A 10 kg/g	Anodizzazione, galvanica, fosfatazione	Polveri	10
			Fosfati (come PO4)	2
			Acido cloridrico +Ac. nitrico+Ac. Solforico	5
			Ac. fluoridrico	3
			Cianuri	2
			Cromo VI	1
			Nichel	1
15	UTILIZZAZIONE DI MASTICI E COLLE CON	Utilizzo di mastici	Polveri	10

	CONSUMO DI SOSTANZE COLLANTI NON SUPERIORE A 100 kg/g	e colle	C.O.V.	50
16	PRODUZIONE DI SAPONE E DETERGENTI SINTETICI, PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PROFUMERIA CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORE A 200 kg/g	Lavorazione saponi e detersivi sintetici	Polveri C.O.V. Cloro e suoi composti (come HCl) Ammoniaca	10 50 10 10
17	TEMPRA DI METALLI CON CONSUMO DI OLIO NON SUPERIORE A 10 kg/g	Tempra metalli	Polveri C.O.V.	10 50
18	PRODUZIONE DI OGGETTI ARTISTICI IN CERAMICA, TERRACOTTA O VETRO IN FORNI IN MUFFOLA DISCONTINUA CON UTILIZZO NEL CICLO PRODUTTIVO DI SMALTI, COLORI E AFFINI NON SUPERIORE A 50 kg/g	Applicazione smalti, colori e affini e cottura	Polveri Piombo Fluoro e suoi composti (come HF)	10 5 5
19	TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA, ORTAGGI, FUNGHI, ESCLUSA LA SURGELAZIONE, CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 kg/g	Lavorazione frutta, ortaggi, funghi	C.O.V.	50
20	TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE, ESCLUSA LA SURGELAZIONE, CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 kg/g	Lavorazione carne	C.O.V.	50
21	MOLITURA CEREALI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1500 kg/g	Lavorazione cereali	Polveri	50
22	LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE PESCE ED ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI MARINI, ESCLUSA LA SURGELAZIONE, CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 kg/g	Lavorazione pesce ed altri prodotti alimentari	C.O.V.	50
23	PRODOTTI IN CALCESTRUZZO E GESSO CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1500 kg/g	Lavorazione calcestruzzo e gesso	Polveri	10
24	PRESSOFUSIONE CON UTILIZZO DI METALLI E LEGHE NON SUPERIORE A 100 kg/g	Pressofusione	Polveri Composti del cloro (come HCl) Fluoro e suoi composti (come HF)	10 10 5
25	LAVORAZIONI MANIFATTURIERE ALIMENTARI CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORE A 1000 kg/g	Cottura	C.O.V.	50
26	LAVORAZIONI CONCIARIE CON UTILIZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 kg/g	Verniciatura Essiccazione	Polveri C.O.V. C.O.V.	3 50 50
27	FONDERIE DI METALLI CON PRODUZIONE DI OGGETTI METALLICI NON SUPERIORE A 100 kg/g	Fusione Formatura anime	Polveri Piombo Ammine totali Fenoli Polveri Ammine totali Fenoli	10 5 5 5 10 5 5
28	PRODUZIONE DI CERAMICHE ARTISTICHE ESCLUSA LA DECORATURA CON UTILIZZO DI MATERIA PRIMA NON SUPERIORE A 3000 kg/g	Essiccazione e cottura	Polveri Fluoro e suoi composti (come HF)	10 5
29	PRODUZIONE DI CARTA, CARTONE E SIMILARI CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORE A 4000 kg/g	Lavorazione carta, similari	Polveri Idrogeno solforato	10 5
30	SALDATURE DI OGGETTI E SUPERFICI METALLICHE 8 ore/g ¹	Saldatura	Polveri	10
31	TRASFORMAZIONI LATTIERO CASEARIE CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 kg/g		-----	-----

Allegato n. 6

ELENCO DELLE ATTIVITÀ AD INQUINAMENTO ATMOSFERICO POCO SIGNIFICATIVO (Allegato I al d.p.r. 25 luglio 1991)

- 1) Pulizia a secco di tessuti e pellami (escluse pellicce), pulitintolavanderia, a condizione che l'attività venga svolta con ciclo chiuso.
- 2) Lavorazioni meccaniche in genere a condizione che non venga svolta attività di verniciature, trattamento superficiale di metalli e smerigliature.
- 3) Rosticceria e friggitoria.
- 4) Attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona.
- 5) Laboratori odontotecnici.
- 6) Laboratori orafi a condizione che non venga svolta attività di fusione dei metalli.
- 7) Decorazione di piastrelle ceramiche, a condizione che non venga svolto il procedimento di cottura.
- 8) Officine meccaniche di riparazione veicoli (carburatoristi, elettrauto e simili).
- 9) le seguenti lavorazioni tessili:
 - preparazione, filatura, tessitura trama, catena o maglia di fibre naturali, artificiali e sintetiche a condizione che non venga svolta l'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche del bruciapelo;
 - nobilitazione di fibre, filati, tessuti di ogni tipo e natura distinta nelle fasi di purga, lavaggio e candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o i suoi composti), tintura, fissaggio a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno medesimo;
 - b) le operazioni di bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione senza utilizzazioni di acidi, alcali o altri prodotti organici ed inorganici volatili;
 - c) le operazioni di bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione in macchinari chiusi;
 - d) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o bassa pressione vengano condotti a temperatura inferiore a 150 °C e che nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non siano stati utilizzati acidi, alcali o altri prodotti organici ed inorganici volatili.
- 10) Cucine, ristorazione collettiva e mense.
- 11) Panetteria, pasticceria e affini a condizione che non venga utilizzato un quantitativo di farina superiore ai 300 Kg al giorno.
- 12) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
- 13) Serre.

- 14) Stirerie.
- 15) Laboratori fotografici.
- 16) Autorimesse.
- 17) Autolavaggi.
- 18) Silos per materiali da costruzione a condizione che non vengano asserviti agli impianti di produzione industriale.
- 19) Officine ed altri laboratori annessi a scuole.
- 20) Eliografia.
- 21) Impianti termici o caldaie inserite in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo, a condizione che abbiano una potenza termica inferiore a 3 MW se funzionanti a metano o GPL, e inferiori a 1 MW per il gasolio e a 0,3 Mw se funzionanti a olio combustibile, con un contenuto di zolfo non superiore all'1 % di peso.
- 22) Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
- 23) Sfiati e ricambi d'aria a condizione che vengano adibiti esclusivamente alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro.
- 24) Impianti di trattamento di acque.
- 25) Impianti termici connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi a condizioni che abbiano una potenzialità termica inferiore a 3 Mw se funzionanti a metano o GPL e a 2,5 MW se funzionanti a gasolio, per meno di 2200 ore annue.
- 26) Gruppi elettrogeni e di cogenerazione con potenza termica inferiore a 3 Mw se alimentati a metano o GPL e potenza termica inferiore a 1 Mw se alimentati a benzina o gasolio.
- 27) Concerie e pelliccerie a condizione che abbiano impianti dotati di macchinari a circuito chiuso.
- 28) Seconde lavorazioni del vetro a condizioni che non vengano svolte attività comportanti operazioni di acidatura e satinatura.
- 29) Produzione di vetro con forni elettrici a volta fredda.

Allegato n. 7

(Fac simile di dichiarazione attestante la sussistenza di attività ad inquinamento atmosferico poco significativo - da redigere in carta semplice).

Alla **Regione Autonoma della Sardegna**
Assessorato Difesa Ambiente
Via Roma, 80
09123 CAGLIARI

Alla **Provincia** di
Assessorato Tutela Ambiente
Via n

Al **Presidio Multizonale di Prevenzione**
Area Chimica - USL n.
Via n

Al **Signor Sindaco del Comune** di
.....

Oggetto: Attività ad inquinamento atmosferico poco significativo specificata al punto
dell'Allegato I al d.p.r. 25 luglio 1991.

Il sottoscritto:..... nato a il
residente inCAP..... via/corso n.
in qualità di legale rappresentante dell'impresa
con sede legale inCAP..... via/corso n.
C.F./P.I.....

DICHIARA

di esercitare l'attività di,
specificata al puntodell'Allegato I al d.p.r. 25 luglio 1991 presso il Comune di
C.A.P. via/corson.....

A tal'uopo allega:

- 1) relazione descrittiva del ciclo produttivo specificando in particolare:
 - a) materie prime utilizzate e rispettivi quantitativi giornalieri;
 - b) produzioni specifiche giornaliere;
 - c) per gli impianti indicati ai p.ti 21 e 26 del d.p.r. 25 luglio 1991, indicare la potenza termica (espressa in MW), tipo di combustibile utilizzato e quantitativi giornalieri.
- 2) certificato di iscrizione C.C.I.A.A. rilasciato da non oltre sei mesi.

Data

il legale rappresentante
(timbro e firma)